



## IL DIRETTORE

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 01/01/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

Sede: Via San Marco, 32 MILANO – cap. 20121 – Tel. 026950760 - 026950761 – Fax 0696667157  
Posta certificata: monopoli.milano@aams.pec.it – Partita IVA n. 06409601009 – Codice Fiscale b n. 97210890584

**ADM.UMMI.REGISTRO UFFICIALE.0057051.06-06-2017-U**

**Visto** che sono pervenute n. 93 proposte e ne sono state archiviate n. 87;

**Visto** lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 37510 del 31/03/2017, pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 05/04/2017, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Tenuto conto** delle memorie scritte pervenute dalla FIT con le quali sono state segnalate:

- per la Nuova Istituzione nel Comun di Terno d'Isola (BG) *“Tutti i locali commerciali idonei in Via Valtrighe, Via Marco Biagi, Strada Provinciale n. 166 nel tratto compreso tra Via Valtrighe e Via Marco Biagi”* il mancato parametro della redditività di cui al comma 5 dell'art. 2 del D.M. n. 38/2013, poiché i locali individuati in Via Marco Biagi civici 93, 95 e 99 sono ubicati ad una distanza inferiore ai 600 mt. rispetto alla Rivendita n. 7 di Mapello e pertanto, imputando l'aggio percepito dalla privativa nel 2016, la quarta parte della somma degli aggi delle tre rivendite più vicine risulta essere inferiore al parametro stabilito pari, nel caso specie, ad €. 20.139,00. A seguito di un'ulteriore sopralluogo effettuato in data 13/05/2017 si è rilevato che dei locali individuati in Via Marco Biagi nel Comune di Terno d'Isola (BG) il più vicino alla Rivendita n. 7 di Mapello (BG) è ad una distanza di 647 metri e pertanto come previsto dal comma 7 dell'art. 2 del D.M. n.38/2013 non trovano applicazione i parametri di cui al succitato comma 5 visto che la sede della rivendita da istituire dista più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine.

Sono state inoltre sollevate ulteriori osservazioni sotto riportate e per le quali l'Ufficio non ha inteso mutare i propri orientamenti come motivato di seguito:

- Presenza di patentini nella zona di gara o nelle vicinanze: la vicinanza di patentini non condiziona il giudizio sull'opportunità di aprire una nuova tabaccheria, dal momento che il punto vendita secondario può integrare, ma non sostituire, la rete di vendita primaria.
- Altre generiche considerazioni sull'insussistenza di valide motivazioni per l'apertura di una nuova rivendita nella zona esaminata per carenza dell'interesse del servizio o per procedure concorsuali già espletate nell'ambito del territorio comunale con esito negativo: le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano sono state individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata la sussistenza di tutti i requisiti di distanza e redditività previsti dal D.M. 38/2013 nonché la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una procedura di gara.

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quelle di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

**Preso atto** che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013, non sono pervenute controdeduzioni dai titolari delle rivendite informate dell'avvio del procedimento di istituzione di nuova rivendita ordinaria;

**Considerato** che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

### **E NE DISPONE**

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL DIRETTORE

Dott. Fabio Pacella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*



**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA**

Via San Marco, 32 - 20121 MILANO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE  
SU PROPOSTE PERVENUTE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2016)

PROT. N. .... DEL .....

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
TERNO D'ISOLA	BG	VIA VALTRIGHE; VIA MARCO BIAGI; STRADA PROVINCIALE N. 166 NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VALTRIGHE E VIA MARCO BIAGI	CONCORSO
REZZATO	BS	VIA EUROPA DAL N. 1 AL N. 19 (SOLO CIVICI DISPARI); VIA GARIBALDI DA INCROCIO CON VIA EUROPA AD INCROCIO CON VIA DEI MILLE	CONCORSO
BUCCINASCO	MI	VIA VITTORIO EMANUELE II DAL CIVICO 1 AL CIVICO 3 (SOLO LATO DISPARI)	CONCORSO

Il Direttore  
Dott. Fabio Pacella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*